

RISCHI LAVORATIVI DA ALCOL LEGISLAZIONE E PROCEDURE

POLIFUNZIONALE DI BUSSOLENGO
16 GIUGNO 2009

Dott. Emilio Cipriani
Dipartimento di Prevenzione - S.P.I.S.A.L.
U.O. promozione della salute nei luoghi di lavoro

Nella popolazione ...

- **Bevono alcolici:**

Italia 68.3 % Veneto 72.5 %

- **Bevono con modalità pericolose:**

Italia 9.2 % Veneto 12 %

- **Si sono ubriacati nell'ultimo anno:**

Italia 8.4 % Veneto 16.3 %

Soggetti trattati per alcolismo nei Dipartimenti per le Dipendenze del Veneto:

Nel 2006 : 10.067

Nella provincia di Verona : 1226

Con un incremento del 32% nel periodo 2001/2006

MORTALITÀ ALCOL CORRELATA IN ITALIA

**25.000 all'anno (17.000 maschi, 8000 femmine)
10% di tutti i decessi**

**Cause: cirrosi epatica
incidenti stradali
neoplasie**

ALCOL E LAVORO

Dal 10% al 30% degli infortuni sono causati dall'alcol

**La probabilità di infortunio grave è 4 volte maggiore
nei bevitori**

**Il costo per “problemi alcolcorrelati” In Italia è di 7 miliardi di euro
l'anno dei quali metà riguardano il mondo del lavoro**

Costs

Morbidity of drinkers

Premature deaths

Pain and suffering of family and friends of alcohol misusers

Increased insurance premiums for non-misusers

Reduced productive efficiency

Loss of quality of life

Drinkers' spending on alcohol

Treatment

Pain and suffering of misusers

Private insurance policies

Reduced employment

Prevention

Lawyers' fees

Private medical expenditure

Absenteeism

Victims of crime or motor accidents

Enforcement

Private

External

Health benefits

Social "lubrication"

Drinkers' pleasure

Social capital

Social networks

Benefits

ALCOL

- **Sostanza Legale**
- **Il 70% della popolazione consuma abitualmente alcolici.**
- **Diffusione ubiquitaria, basso prezzo.**
- **Accettata Socialmente**

**La maggior parte dei P.P.A.C.
(Problemi e Patologie Alcol-Correlate)
interessa i bevitori “SOCIALI”**

NORDICO , ANGLOSASSONE

BEVANDE Superalcolici, Birra

"FINALITA' " Ricreazionale

CONTESTO Locale Pubblico, insieme ad amici

FREQUENZA Nel fine settimana, o in occasione di festività

MEDITERRANEO

BEVANDE Vino

"FINALITA' " Alimentare

CONTESTO A casa. In occasioni legate a festività familiari

FREQUENZA Quotidiana

Nel Veneto:


- Calano i consumi ed i problemi alcolcorrelati “tradizionali”.
- Aumentano i consumi giovanili, con modalità e problemi tipici dei modelli nordeuropei.
- Vi è una maggior consapevolezza nella popolazione del ruolo dell'alcol in eventi traumatici e violenti.
- Calano le ospedalizzazioni, aumentano le richieste di trattamento specifico e di interventi di prevenzione selettiva.

**Non è detto che si debba essere alcolisti
o sia necessario bere tanto
per riportare alterazioni sensitivo-motorie
e comportamentali**



VALORE ALCOLEMIA


0,2 g/l



**RIFLESSI LEGGERMENTE DISTURBATI,
SI TENDE AD AGIRE IN MODO PIÙ
RISCHIOSO**

VALORE ALCOLEMIA

0,4 g/l



**PERCEZIONE SENSORIALE RIDOTTA
RALLENTAMENTO RIFLESSI
MOVIMENTI E MANOVRE SONO IMPRECISI**

VALORE ALCOLEMIA


0,5 g/l



**IN ITALIA CON QUESTO VALORE
C' E' IL RITIRO DELLA PATENTE**

VALORE ALCOLEMIA

1 g/l




TEMPI DI REAZIONE

MOLTO LUNGHI

FACILITA' NEL COMMITTERE ERRORI ANCHE GRAVI

Farmacocinetica: dopo l'ingestione, la concentrazione dell'alcol nel sangue cresce per circa 30 – 60 minuti.

Il metabolismo e la eliminazione dell'alcol dal sangue sono molto lenti ...



Variabilità soggettiva



**Alcol
assunto**



nativi americani, giapponesi

Metabolismo (uomo-donna)

Stomaco pieno/vuoto

Interazione alcol-farmaci

Patologie epatiche


Modalità di assunzione

Tessuto adiposo (uomo-donna)

Età

Malnutrizione (peso corporeo)

Tolleranza



**Alcolemia
(g alc/ L sangue)**

Ma allora.....

Posso bere ?

Quanto posso bere ?

Come posso bere?

Molte persone scelgono di non bere:

perché non gradiscono l'alcol

perché non possono più bere

perché scelgono uno stile di vita salutare senza alcol

perché non vogliono rischiare

E gli altri?

Possono scegliere un modo di bere a basso rischio, valutando le proprie caratteristiche personali, le situazioni in cui si trovano, la quantità di alcol.



IL CONSUMO A RISCHIO



World Health Organization, National Institute of Health - NIH, Società Italiana Alcolologia
ISS, Ministero Salute, Ministero Politiche Agricole - INRAN

**Se il numero di unità o bicchieri è
zero non si corre alcun rischio**

Se il numero di unità o bicchieri è superiore a:
2 - 3 unità o bicchieri al giorno per gli uomini
1 - 2 unità o bicchieri al giorno per le donne
**Salute e benessere sono esposti
ad un maggior rischio.**

È da considerare **a basso rischio** una quantità di alcol giornaliera da assumersi durante i pasti principali (non fuori pasto) che non deve superare i 20-40 grammi per gli uomini e i 10-20 grammi per le donne⁹.

Queste quantità devono essere ulteriormente ridotte negli anziani e nei giovani. Per quanto riguarda questi ultimi, bisogna ricordare che al di sotto dei 16 anni la legge vieta la somministrazione di bevande alcoliche.

Ricorda che un bicchiere di vino (da 125 ml), una birra (da 330 ml) oppure un bicchiere di superalcolico (da 40ml) contiene la stessa quantità di alcol pari a circa 12 gr.

La regola dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a tale proposito è:

Alcol? Meno è meglio!



birra

bicchiere 330 ml

oppure



vino

bicchiere 125 ml

oppure



aperitivo

bicchiere 80 ml

oppure



cocktail alcolico

bicchiere 40 ml

Come posso misurare quanto bevo?

1 UNITÀ ALCOLICA = 12 GRAMMI DI ALCOL

Vino

bicchiere 125 ml



Aperitivo

bicchiere 80 ml



Superalcolico

bicchiere 40 ml



Birra

lattina 33cl



RISCHIO ALCOLCORRELATO anche in relazione a :

- **Età < 18 > 60.**
- **Alcolismo, PAC e/o problemi legati all'uso di sostanze, attuali o pregressi.**
- **Gravidanza, allattamento.**
- **Guida di veicoli.**
- **Situazioni che richiedano attenzione: LAVORO**
- **Malattie causate o aggravate dall'alcol.**
- **Stress, Lutti, Eventi Vitali, Situazioni “di passaggio”.**
- **Disturbi Mentali in corso o pregressi.**
- **Uso di Farmaci (psicofarmaci).**
- **Sovrappeso, Obesità, Bulimia.**
- **Familiarità per alcolismo, altre dipendenze, disturbi mentali.**

Aree Strategiche del P.N.A.S. Piano Nazionale Alcol e Salute

Informazione /educazione

Alcol e guida

Alcol e lavoro

Trattamento del consumo alcolico dannoso e dell'alcoldipendenza

Responsabilità del mondo della produzione e della distribuzione

Capacità sociale di fronteggiare i rischi derivanti dall'uso dell'alcol

Monitoraggio del danno alcolcorrelato e delle relative politiche di contrasto.

CONCLUSIONI

La larga diffusione nella popolazione dei problemi legati al consumo di alcol richiede l'attivazione di strategie di

Prevenzione aspecifica

Prevenzione selettiva

Individuazione precoce e trattamento

Prevenzione aspecifica

Aumento nella popolazione generale della consapevolezza dei rischi connessi all'uso di alcol

Prevenzione selettiva

Interventi mirati a specifiche situazioni a rischio (es. guida, lavoro, divertimento) con tecniche efficaci

Individuazione precoce e trattamento

Tramite tutte le reti sanitarie, in primo luogo i medici di medicina generale, ma anche i medici competenti.

salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

La società chiede un cambiamento della normativa, ora orientata a tutelare la salute della collettività e non più soltanto la salute del singolo lavoratore

(DPR 309/90 art. 125 e accordi 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008)

... le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi ...

(L. 125/01 art. 15 e provvedimento 16 marzo 2006)

... attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI

legge 30.03.2001 n. 125

Art. 15. disposizione per la sicurezza sul lavoro

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è di fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Intesa 16 marzo 2006

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI

legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i **controlli alcolimetrici** nei luoghi di lavoro **possono** essere effettuati esclusivamente dal **medico competente** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai **medici del lavoro dei servizi** per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI

legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15.

3. Ai lavoratori **affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione** presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, **si applica l'articolo 124** del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n.309.

Intesa 16 marzo 2006

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);

c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);

e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

G)manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

Intesa 16 marzo 2006

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico – terapeutica di tipo invasivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

Intesa 16 marzo 2006

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

Intesa 16 marzo 2006

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

8. mansioni inerenti le seguenti **attività di trasporto**:

- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;

Intesa 16 marzo 2006

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

**Obblighi del Datore di Lavoro,
Dirigente e Preposto
in tema di alcol**

Valutazione del rischio

Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente quando presente, deve valutare il rischio legato alla assunzione di alcolici nella propria azienda.

Tale valutazione va inserita in uno specifico capitolo del D.V.R.

Valutazione del rischio

La valutazione deve riguardare in particolare le attività elencate nel provvedimento del 16 marzo 2006.

Il medico competente terrà conto della valutazione del rischio nel predisporre la sorveglianza sanitaria.

Valutazione del rischio

Per i lavoratori addetti alle attività elencate dal provvedimento del 16 marzo 2006 **non è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – articolo 25,1.a)

...

Il medico competente collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “**promozione della salute**”, secondo i principi della responsabilità sociale

- **La promozione della salute** è efficace perché aumenta le capacità di scelta e di decisione delle persone, cambia le regole vigenti in un determinato setting con l'obiettivo di modificare i comportamenti.
- Particolare sviluppo ha la W.H.P. (Workplace Health Promotion) perché la comunità lavorativa è organizzata e può agire:
 - nei confronti **dell'individuo** con interventi finalizzati a modificare i comportamenti soggettivi, ad esempio con interventi di informazione e formazione
 - nei confronti **della collettività** migliorando i contesti e le condizioni di lavoro

La promozione della salute è efficace nel prevenire le malattie croniche che:

sono aumentate del 50% negli ultimi 10 anni,
colpiscono il 25% della popolazione e
impegnano il 70% della spesa sanitaria nazionale.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – articolo 41 comma 4

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) **sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza** e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Ciò non significa sottoporre tutti i lavoratori a batterie di esami di laboratorio per l'alcol!

D. Lgs. n. 81/2008

Articolo 15 - Misure generali di tutela

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

...

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

D. Lgs. n. 81/2008

Art. 18.

- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. ...

... c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi **in rapporto alla loro salute** e alla sicurezza;

... f) **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché **delle disposizioni aziendali** in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (*) ...

...bb) **vigilare** affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di s. s. non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto **giudizio di idoneità**

(*) Politiche aziendali di promozione della salute

D. Lgs. n. 81/2008

Art. 19 - Obblighi del preposto

...

f) **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente** sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia **ogni altra condizione di pericolo** che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

(sanzione: arresto da 1 a 3 mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro)

g) **frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.** *(sanzione: ammenda da 300 a 900 euro)*

D. Lgs. n. 81/2008

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma

comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) **individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.**

FATTORI FAVORENTI IL CONSUMO DI ALCOL SUL POSTO DI LAVORO

DISPONIBILITA' DI BEVANDE ALCOLICHE
SUL LUOGO DI LAVORO (regole)

TOLLERANZA DA PARTE DEI
COMPAGNI DI LAVORO (informazione)

MANCANZA DI CONTROLLI DA PARTE
DEI RESPONSABILI (formazione)

MANCANZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione del Rischio esempio di procedura aziendale e formazione del preposto

D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7

1) Impedire che il lavoratore (**in condizione di malessere o di alterazione psicofisica**) svolga operazioni pericolose

- Non farlo lavorare
- Non permettere che usi la propria auto
- Farlo riposare in un luogo adeguato
- Avvisare il diretto superiore

2) Se il soggetto sta male, attivare il Servizio di Primo Soccorso Aziendale, il quale provvederà a:

- accompagnarlo a casa
- chiamare il 118

3) Se il soggetto è agitato e violento, attivare le forze dell'ordine

informazioni provenienti dall'organizzazione aziendale

“RAGIONEVOLE DUBBIO”

- **Il dirigente ha l'obbligo di** affidare i compiti al lavoratore ... (art 18 comma 1 lettera c); deve allontanare il lavoratore ... (art. 15 comma 1 lettera m); richiede al medico competente ... (art. 18 comma 1 lettera g); vigila affinché ... (art. 18 comma 1 lettera bb); richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori ... (art. 18 comma 1 lettera f).
- **Il preposto sovrintende e vigila** ... in caso di persistenza della inosservanza informa i superiori diretti (art.19 comma 1 lettera a); segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ...(art. 19 comma 1 lettera f).

Il consenso informato

Il prelievo ematico è un atto cruento che richiede il consenso informato.

L'art. 25, comma 1, lettera g del D.L.vo 81/08 prevede che il m.c. informi il lavoratore sul significato della sorveglianza sanitaria a cui è sottoposto (art. sanzionato)

**NON SI PUO' OPERARE SENZA IL
CONSENSO INFORMATO**

Negazione del consenso

Nel caso il lavoratore neghi il consenso:
Non è possibile esprimere il giudizio di idoneità relativamente al compito lavorativo.

Gestione del lavoratore con problemi alcol-correlati in mansioni non a rischio

Azienda con MC, lavoratore spostato a mansioni non a rischio, sottoposto alla sorveglianza sanitaria per altri rischi:

Il Medico Competente:

- Counselling
- Coinvolgimento del MMG
- Eventuale invio al Sert
- Invio alla commissione ex art. 5 L. 300/70

Azienda priva di MC perché non ha rischi lavorativi con obbligo di sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro:

- Eventuale invio al Sert
- Chiede assistenza allo Spisal
- Invio alla commissione ex art. 5 L. 300/70